



25.10.2017 / jpr / lof

# Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sul commercio ambulante (RS 943.11)

25.10.2017

---

## 1 Situazione iniziale

Dall'entrata in vigore dell'ordinanza sul commercio ambulante (in seguito ordinanza), avvenuta 14 anni fa, sono emersi alcuni punti che finora non sono stati disciplinati o che devono essere oggetto di una nuova valutazione. I Cantoni si sono già rivolti più volte alla SECO proponendo modifiche della regolamentazione. La revisione proposta permetterà di chiarire le questioni in sospeso e di confermare la prassi. Essa introduce anche alcuni inasprimenti, che appaiono necessari per garantire la sicurezza pubblica. Vengono inoltre spiegate le modifiche dell'ordinanza legate all'attuazione dell'articolo 121a Costituzione federale (Cost., Regolazione dell'immigrazione), che riguardano nello specifico l'articolo 7 capoverso 1 lettera e (Autorizzazione del titolare di diritti sul fondo), l'articolo 10 (Rifiuto dell'autorizzazione) e l'articolo 10a (Revoca dell'autorizzazione).

## 2 Osservazioni sui singoli articoli

### Art. 2 Definizioni

Le lettere c e d dell'articolo 2 definiscono i termini *baracconisti* e *impresari circensi*. Le definizioni vengono adeguate: l'espressione «cambiando frequentemente di luogo» è sostituita dalla formulazione «in luoghi non fissi». In questo modo anche gli impianti e le tende da circo che vengono montati solo una volta o più volte nello stesso posto sono ora soggetti all'obbligo di autorizzazione. Gli impianti fissi di parchi d'intrattenimento restano esclusi dal campo d'applicazione della legge federale sul commercio ambulante (RS 943.1; di seguito: legge).

## **Art. 7 cpv. 1 lett. e Documenti da allegare alla domanda**

La nuova lettera e dell'articolo 4 capoverso 2 della legge prevede che in futuro si alleggi alla domanda di autorizzazione anche il consenso scritto del titolare di diritti sul fondo sul quale il richiedente intende parcheggiare il proprio veicolo di notte.

La nuova lettera e del capoverso 1 riprende sostanzialmente il contenuto della disposizione di legge summenzionata. Grazie a questa modifica i documenti da presentare per la richiesta sono elencati anche nell'ordinanza. Si voleva inoltre chiarire che l'avverbio «eventualmente» utilizzato nell'articolo di legge si riferisce all'intenzione del richiedente di parcheggiare di notte il suo veicolo su un fondo privato. Non sono necessarie altre condizioni affinché sia previsto l'obbligo per il richiedente di presentare l'autorizzazione scritta del proprietario del fondo o del titolare di diritti sul fondo. Nella nuova disposizione viene infine specificato che quest'obbligo si riferisce a quanto ha pianificato concretamente il richiedente. Pertanto è tenuto a presentare un'autorizzazione scritta chi, *al momento della domanda*, prevede *concretamente* di parcheggiare il proprio veicolo durante la notte sul fondo o sui fondi in questione.

L'autorizzazione scritta deve essere richiesta al titolare di diritti sul fondo, termine con cui si intende, oltre al proprietario vero e proprio, anche il locatario o l'affittuario. Inoltre, l'obbligo di presentare il consenso scritto vale in linea di massima anche per i fondi pubblici, ma decade se si prevede di parcheggiare di notte il proprio veicolo in aree di sosta o di transito ufficiali. Tali aree sono adibite espressamente alla sosta di nomadi, per cui non appare adeguato imporre l'obbligo di un'ulteriore autorizzazione scritta da richiedere al Comune.

## **Art. 10 Rifiuto dell'autorizzazione**

Nel nuovo articolo 10 sono riportati i due motivi di rifiuto: 1) l'autorizzazione continua a essere negata, come di consueto, se le condizioni per il rilascio secondo l'articolo 4 capoverso 1 della legge non sono soddisfatte (p. es. se nei due anni precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione il richiedente è stato condannato per un delitto o un crimine in relazione al quale l'esercizio del commercio ambulante implichi un pericolo di recidiva). 2) L'autorizzazione viene ora negata anche se il commerciante ambulante ha gravemente perturbato l'ordine pubblico. Questo secondo motivo di rifiuto deriva dal nuovo articolo 4 capoverso 3<sup>bis</sup> della legge, che vieta il rilascio dell'autorizzazione in caso di perturbazione dell'ordine pubblico. La nozione giuridica di «ordine pubblico» è piuttosto vaga, per ragioni di certezza del diritto era dunque necessaria una precisazione a livello di ordinanza. L'articolo 4 capoverso 3<sup>bis</sup> della legge è formulato in modo potestativo. Non era intenzione del legislatore far sì che qualsiasi perturbazione dell'ordine pubblico comportasse automaticamente il rifiuto dell'autorizzazione, occorre piuttosto tener conto nei singoli casi del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). Il rifiuto dell'autorizzazione può comportare gravi conseguenze per il commerciante ambulante e rischia di equivalere addirittura a un divieto di esercitare la professione. L'autorità cantonale competente deve quindi negare l'autorizzazione solo se si tratta di una conseguenza adeguata rispetto alla gravità della perturbazione dell'ordine pubblico. Per questo motivo la nuova disposizione dell'ordinanza precisa che solo una *notevole* perturbazione dell'ordine pubblico rappresenta un motivo di rifiuto. Questa situazione si verifica se la perturbazione dell'ordine pubblico pregiudica una o più persone o se al commerciante ambulante viene rimproverato più volte un comportamento scorretto.

Il secondo capoverso dell'articolo 10 riprende l'esempio di grave perturbazione dell'ordine pubblico di cui all'articolo 4 capoverso 3<sup>bis</sup> della legge, vale a dire l'occupazione illegale di un fondo pubblico o privato. Si precisa chiaramente che, in base al principio summenzionato

della proporzionalità, sono necessari altri due elementi per rifiutare l'autorizzazione. In primo luogo, l'occupazione illegale del fondo deve avere arrecato gravi danni al proprietario. Ciò accade ad esempio se il fondo occupato viene lasciato in uno stato desolante. Sebbene ciò non sia esplicitamente menzionato nel capoverso 2, è sufficiente se il danno è stato arrecato sul fondo adiacente. Il capoverso 2 presenta infatti solo un esempio di perturbazione dell'ordine pubblico, senza coprire tutti i casi possibili. In secondo luogo, l'occupazione del fondo deve essere correlata all'esercizio di un'attività ambulante. La revoca dell'autorizzazione è infatti oggettivamente giustificata solo se la violazione all'ordine pubblico che sta alla base della revoca è in qualche modo connessa con l'esercizio dell'attività.

### **Art. 10a Revoca dell'autorizzazione**

La nuova disposizione elenca i motivi che possono portare alla revoca dell'autorizzazione. L'autorità competente deve provvedere alla revoca se le condizioni d'autorizzazione non sono più soddisfatte (art. 4 cpv. 1 della legge) o se non è più garantito il regolare esercizio del commercio ambulante (art. 10 cpv. 1 lett. b della legge). In futuro l'autorizzazione potrà essere revocata anche se il commerciante ambulante ha gravemente perturbato l'ordine pubblico (art. 4 cpv. 3<sup>bis</sup> della legge). Per quanto riguarda questo motivo di revoca si rinvia alle spiegazioni di cui sopra relative all'articolo 10.

Quando un Cantone constata una violazione sul suo territorio che potrebbe giustificare la revoca dell'autorizzazione, la quale è però stata rilasciata da un altro Cantone, si applica la procedura di cui al capoverso 2.

Finora la durata della revoca dell'autorizzazione non è mai stata regolamentata. In linea di principio sarebbe quindi possibile, dopo la revoca, presentare direttamente una nuova richiesta di autorizzazione all'autorità competente. Questo problema va risolto ed è per questo che il nuovo capoverso 4 disciplina espressamente la durata della revoca. In base all'articolo 4 capoverso 1 della legge, tale termine è di due anni.

Per garantire che il termine venga rispettato anche negli altri Cantoni, il nuovo capoverso 3 prevede che ogni revoca dell'autorizzazione venga comunicata alla SECO, la quale provvede poi a informare i Cantoni specificando anche la durata della revoca.

### **Art. 12 Obblighi dei commercianti ambulanti**

Il nuovo capoverso 2 prevede che i commercianti ambulanti possano utilizzare la tessera di legittimazione, nell'ambito della loro attività commerciale, solo nei rapporti con i consumatori. In passato i lavoratori stranieri attivi nel settore dell'edilizia hanno utilizzato spesso la tessera di legittimazione per far credere ai datori di lavoro di disporre di un permesso di lavoro.

Inoltre, il nuovo capoverso 3 stabilisce che nell'esercizio della sua attività ambulante il commerciante è tenuto a rispettare le prescrizioni in materia, in particolare quelle relative agli impianti elettrici e all'ambiente. Questo aspetto è molto rilevante soprattutto nei settori dell'edilizia, dell'ingegneria civile e nei rami accessori dell'edilizia.

Una violazione di questi obblighi può determinare la revoca dell'autorizzazione secondo l'articolo 10a capoverso 1 lettere b e c se l'ordine pubblico risulta gravemente disturbato o se non è più garantito il regolare esercizio del commercio ambulante.

### **Art. 21 Attestato di sicurezza**

Nei 14 anni trascorsi dall'entrata in vigore dell'ordinanza si è sviluppata una prassi riguardo a determinate strutture, che finora non trova riscontro nell'ordinanza.

In base alla prassi attuale, per gli impianti gonfiabili (p. es. castelli gonfiabili) non si richiede di solito un attestato di sicurezza per il fatto che se l'impianto è solo gonfiabile – senza ulteriori parti meccaniche o di altro genere – non rappresenta di norma un pericolo per gli utenti. Se una struttura di questo tipo presentasse un difetto, non si gonfierebbe più o si sgonfierebbe lentamente durante l'utilizzo. Nelle maggior parte degli impianti gonfiabili un'eventuale anomalia non avrebbe quindi gravi ripercussioni. Nelle strutture grandi o con parti coperte, invece, la situazione è diversa: in caso di un'improvvisa fuoriuscita d'aria il rischio di instabilità è direttamente proporzionale all'altezza. Negli impianti coperti esiste inoltre il pericolo che i visitatori non riescano a raggiungere in tempo l'uscita in caso di guasto, per questo è necessaria una certa differenziazione.

In Germania ad esempio vige una regolamentazione differenziata; il modello tedesco di regolamento edilizio (*Musterbauordnung*) prevede quanto segue (§ 76 comma 2 n. 5):

«Le strutture temporanee devono disporre di un'autorizzazione prima di essere installate e utilizzate per la prima volta.

Fanno eccezione:

5. i giochi gonfiabili se l'altezza dell'area accessibile non supera i 5 m o se i settori coperti non distano dall'ingresso più di 3 m, oppure non più di 10 m nel caso in cui l'abbassamento sia impedito da un'apposita costruzione».

[NdT: traduzione non ufficiale]

Una regolamentazione di questo tipo si presta anche alla situazione svizzera, per questo viene ripresa per gli impianti gonfiabili.

### **Art. 23    Compiti dell'organismo d'ispezione**

Secondo l'ordinanza (art. 23), la SECO designa le norme tecniche alle quali l'organismo d'ispezione deve attenersi nel controllo degli impianti. Per garantire un'applicazione uniforme di queste norme la SECO deve avere la possibilità di emanare istruzioni dirette all'organismo d'ispezione. L'ordinanza precisa ora esplicitamente questa possibilità.

È inoltre previsto che l'organismo d'ispezione comunichi alla SECO i casi in cui un impianto non adempie o non adempie più i requisiti previsti per il rilascio di un attestato di sicurezza. La SECO necessita di queste informazioni per garantire la sicurezza pubblica e può a sua volta segnalare ai Cantoni eventuali anomalie di alcune strutture. In tal modo si intende evitare che gli impianti non sicuri vengano comunque utilizzati.

### **Allegato 1 n. 2 lett. d**

Il rinvio alla legge sui veleni non è più attuale. Sebbene ciò sia indicato nella nota a piè di pagina corrispondente, per ragioni di chiarezza è meglio eliminare del tutto questo rinvio.

### **Allegato 3**

Le coperture richieste nell'allegato 3 per l'assicurazione di responsabilità civile dei baracconisti non corrispondono più agli standard odierni: nell'ultimo decennio la copertura richiesta è passata da 2 a 5 milioni di franchi. Questo aumento è dovuto soprattutto al rischio di danni alle persone, che sono difficili da calcolare e possono rapidamente raggiungere diversi milioni di franchi (costi per la guarigione, perdita di guadagno, ecc.).

Le basse coperture, soprattutto quelle nelle categorie 3 e 4, non sono più al passo con i tempi e devono dunque essere aumentate. Questo giova alla protezione sia dei consumatori sia dei baracconisti.

Di conseguenza la copertura necessaria per gli impianti della categoria 4 va aumentata da 2 a 5 milioni di franchi e quella della categoria 3 da 5 a 10 milioni di franchi. Le coperture minime per gli impianti delle categorie 1 e 2 appaiono ancora sufficienti e non necessitano di alcun adeguamento.